



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 59/2025 LIO. CONTR.

RG 60/2025 LIO. CONTR.

PROC. UNIT. 176-1/2025

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- dott. Bruno Casciarri
- dott. Lucio Munaro
- dott.ssa Clarice Di Tullio

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 02/07/2025**

Presidente

Giudice

Giudice rel.

**Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Pol**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 176-1/2025 R.G. P.U. promossa

da



RICORRENTI

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da [REDACTED], coniugi conviventi, ai sensi degli artt. 268 e 66 CCII,

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo i ricorrenti residenti a Motta di Livenza,

rilevato che a ricorsi è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuno dei ricorrenti,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- hanno debiti per euro 244.087,41,



- sono comproprietari dell'immobile adibito ad abitazione familiare e percepiscono redditi da lavoro dipendente,

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di [REDACTED]

[REDACTED]
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e l'avv. Chiara Pagotto quale liquidatore,

ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 1 luglio 2025

Il Giudice Estensore

Clarice Di Tullio

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri

